

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 Marzo 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porpora Prof. Domenico, Scalingi Avv. Federico, Barengi Prof. Andrea, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO POL. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCOALDI JUAN SEBASTIAN FINO AL 30.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 81 del 18.1.2007)

Con ricorso proposto in data 22.12.2006 la Associazione Sportiva Dilettantistica Folgore Falerone, con sede in Falerone, Via del Mercato n. 1, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. dott. Pasquale Fermani proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006 con cui è stata inflitta al signor Marcoaldi Juan Sebastian, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2008.

Peraltro si ritiene che il ricorso proposto dalla Polisportiva Folgore sia inammissibile ai sensi degli artt. 29, comma 6 e 33, comma 2 C.G.S. per omesso tempestivo invio di copia dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti.

Il reclamo quindi è da ritenersi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Folgore di Falerone (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO A.S.D. ATLETICO TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TORRIONE/ATLETICO SOCCER DELL'1.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 dell'1.2.2007)

Con comunicazione fax del 7.2.2007, seguita da raccomandata in pari data inviata per conoscenza alla controparte, la società Atletico Torrione ha adito la C.A.F. impugnando il provvedimento della Commissione Disciplinare descritto in epigrafe.

Preliminarmente si deve rigettare la richiesta di inammissibilità, avanzata dall'appellante per mancato ricevimento del reclamo proposto dalla Atletico Soccer innanzi alla Commissione Disciplinare, in quanto risulta in atti l'originale della ricevuta di spedizione della raccomandata datata 6.11.2006 correttamente indirizzata alla Atletico Torrione, via degli Eucalipti 18, 84100 Salerno.

In fatto in data 22.10.2006 si doveva disputare la gara Atletico Torrione/Atletico Soccer, viceversa poi sospesa e rinviata all'1.11.2006 (in distinta c'è il calciatore Esposito Nico).

In data 29.10.2006 si disputava la gara Atletico Torrione/Temeraria alla quale prendeva parte e veniva espulso il calciatore Esposito Nico.

In data 1.11.2006 viene recuperata la gara Atletico Torrione/Atletico Soccer alla quale non prende parte il calciatore Esposito Nico.

La ricorrente sostiene l'erronea ricostruzione temporale fatta dalla Commissione Disciplinare, forse indotta all'errore dal fatto che al reclamo del 6.11.2006, di cui sopra, fosse allegata dalla reclamante Atletico Soccer la distinta della gara del 22.10.2006 e non quella dell'1.11.2006.

Tanto premesso la C.A.F. osserva che a seguito di quanto sopra chiaramente ricostruito e sostenuto dall'attuale appellante e riscontrato per tabulas nel fascicolo di causa, il reclamo deve essere accolto, annullata la sanzione della perdita della gara ai danni della società Atletico Torrione e ripristinato il risultato conseguito sul campo di 0 – 0.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Torrione di Salerno, annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO U.S. IRGOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TUTTAVISTA/IRGOLESE DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 29 dell'1.2.2007)

Con reclamo proposto in data 23.1.2007 la società U.S. Irgolese, con sede in Irgoli Località Sa Serra in persona del Presidente p.t., signor Sebastiano Porcu proponeva reclamo avverso l'esito della gara Tuttavista/Irgolese disputata a Galtelli' il 20.1.2007 in quanto nelle file del Tuttavista ha partecipato in posizione irregolare, per doppio tesseramento, il calciatore Franco Rodriguez, nato il 12.11.1971.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che non meritano considerazione le doglianze della società ricorrente.

In particolare non è possibile rilevare irregolarità alcuna nella posizione del calciatore Franco Rodriguez; dalla "doppia" posizione anagrafica (Franco e Francesco) ha preso atto l'Ufficio Tesseramento competente riunendo le posizioni in una, in quanto si è trattato di mero errore di trascrizione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Irgolese di Irgoli (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO SIG. DEL SIGNORE VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 23.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell'8.2.2007)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio infliggeva la sanzione dell'inibizione fino al 23.3.2007 al signor Del Signore Vittorio nella sua qualità di dirigente della società Sporting Pontecorvo, perché, pur non essendo inserito nella distinta di gara (*ndr* Coppa Lazio categoria Allievi Sporting Pontecorvo 1926/Articoli del 7.1.2007) veniva "personalmente riconosciuto dall'arbitro", mentre si trovava abusivamente nell'area antistante gli spogliatoi da dove indirizzava al direttore di gara ingiurie ed offese.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato, rigettava il reclamo proposto dal Del Signore il quale contestava la sanzione dichiarando che si trovava a "molti chilometri di distanza lontano dal Campo Ceccarelli" teatro dei fatti contestatigli.

L'Arbitro, convocato in audizione diretta ex art. 30 comma 4 C.G.S., confermava con dovizia di particolari quanto già succintamente sottoscritto nel corpo del referto di gara; documento, quest'ultimo, dotato di efficacia probatoria privilegiata. Confermava, quindi, la sanzione dell'inibizione fino al 23.3.2007.

Proponeva reclamo innanzi alla Commissione d'Appello Federale il Del Signore, riproponendo a suo discarico la circostanza di essersi trovato, nel caso di specie, in altro luogo, così come già sostenuto in 2° grado.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F., per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Del Signore Vittorio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porpora Prof. Domenico, Scalingi Avv. Federico, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RECLAMO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.6.2007, CON L'OBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 20.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 del 22.2.2007)

Con atto 12.3.07, preannunciato a mezzo telefax il 23.2.07, il Calcio Catania S.p.A. proponeva reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe emessa dalla Commissione Disciplinare e pubblicata a mezzo Com. Uff. n. 236, in virtù di 3 specifici motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 del C.G.S.; b) violazione dell'art. 11 comma 3 e dell'art. 13 C.G.S.; c) violazione e falsa applicazione art. 11 comma 3 e 5 C.G.S..

La C.A.F. fissava l'udienza del 19.3.07 per la trattazione del procedimento ed alla detta udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, che chiedeva il rigetto del reclamo, nonché il segretario generale del Calcio Catania S.p.A. ed il prof. Grasso, che ribadiva tutti i motivi di cui al reclamo, chiedendone l'accoglimento, con congrua riduzione delle sanzioni irrogate, e la totale eliminazione dell'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

Non è necessario soffermarsi in questa sede sull'indubbia ed inaudita gravità dei fatti oggetto di giudizio, nell'ambito dei quali ha trovato la morte un Ispettore della Polizia di Stato,

che hanno destato indubbio sconcerto e sgomento nell'intera collettività, ed a cui, peraltro, sono seguiti provvedimenti cautelari straordinari e immediati di sospensione riguardanti l'intero settore calcistico.

Nel particolare dei motivi dedotti, si osserva quanto di seguito:

IN ORDINE AL PRIMO MOTIVO DI RECLAMO

Pur nella valutata assoluta gravità dei fatti, la sanzione inflitta è stata quantificata in termini ben lontani dai massimi edittali.

Se, infatti, a fronte della sanzione massima della squalifica del campo di due anni prevista in astratto per fattispecie gravissime come quella che oggi ci occupa, la pena concretamente inflitta è stata di gran lunga inferiore, è evidentemente perché si è tenuto conto di elementi che hanno portato a rendere meno gravosa la stessa. D'altronde, non è fondamentale che nella motivazione il Giudice dia conto in maniera analitica di tutte le singole componenti che possano aver concorso a determinare la minor pena.

La pronuncia, anche a prescindere dalle singole esplicitazioni, appare corretta e idoneamente motivata, e come tale, immune da censure, se risulta che nella sostanza, in presenza di elementi indubbi, idonei astrattamente a ridurre la pena, la stessa sia stata effettivamente irrogata in misura consistentemente ridotta.

Può dirsi che quanto rilevato assorbe, quindi, la specifica circostanza che la società reclamante abbia fornito la propria effettiva collaborazione per l'individuazione dei responsabili, non potendosi sostenere che il Giudice a quo non ne abbia tenuto del tutto o adeguatamente conto. D'altronde, non potendosi negare che i detti elementi possano essere stati valorizzati nell'irrogazione di una pena, che a fronte dell'intrinseca assoluta gravità dei fatti è comunque inferiore ad un terzo della pena edittale massima, non può tacersi delle circostanze recidivanti che il Giudice sportivo ha tassativamente ed analiticamente elencato e di cui ha puntualmente tenuto conto anche il Giudice di secondo grado, valutandoli espressamente per giustificare che non hanno avuto efficacia dissuasiva le sanzioni già inflitte nel corso della corrente stagione calcistica alla società Catania, per pregressi atti di violenza commessi dai suoi sostenitori. La stessa, infatti, era stata già diffidata in relazione alla gara del 21.09.2006 disputata a Palermo per lesioni arrecate ad alcuni addetti della società ospitante e, soprattutto, aveva già subito la squalifica del campo in occasione della gara disputata contro il Messina il 26.9.2006, "per gravi lesioni cagionate ad appartenenti alle Forze dell'Ordine, brutalmente aggrediti mentre coadiuvavano dei barellieri nel soccorrere uno spettatore". A ciò, comunque, aggiungasi che le opere poste in essere a spese della reclamata (installazione delle telecamere) e che pur debbono considerarsi meritorie, perché hanno in effetti contribuito in maniera sensibile ad individuare molti responsabili dei gravissimi fatti, non rappresentano un *quid puris* in un contesto di normalità, ma un vero e proprio atto dovuto da ritenersi pressoché indefettibile. Risulta, infatti, dal rapporto dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, che già in data 25.01.2007 il Questore di Catania aveva sollecitato un'ulteriore verifica in seguito alla segnalazione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) su svariate carenze dello stadio, tra le quali "grave inefficacia del sistema di videosorveglianza", che alla data del giorno 01.02.2007 (giorno anteriore alla gara di cui trattasi) era ancora presente. Ove le dette carenze (e tra queste specificamente anche quella attinente al servizio di videosorveglianza) non fossero state rimosse, non vi sarebbe stata, probabilmente, l'idoneità dell'impianto in questione per poter ospitare la gara. Non è compito di questa Commissione affermare chi dovesse provvedere ad eseguire le opere necessarie per garantire la sicurezza e sarà pur vero che alcune opere siano state eseguite in via diretta ed a spese della società reclamante, ma non va taciuto che senza le dette opere, quasi sicuramente non vi sarebbe stato il nullaosta per l'utilizzo dello stadio.

In definitiva, la specifica doglianza risulta infondata, sia perché nei fatti è stata comunque irrogata una sanzione che appare ben lontana dai massimi edittali che la gravità assoluta dei detti fatti avrebbe potuto giustificare, sia perché alle circostanze *ex adverso* dedotte quali attenuanti idonee in astratto a ridurre la sanzione, si contrappongono oggettive circostanze aggravanti (diffida e pregressa squalifica), che, per altro profilo, avrebbero potuto concorrere ad aggravarla.

IN ORDINE AL SECONDO MOTIVO DI RECLAMO

Pur facendo riferimento ad un autonomo motivo, con apparente richiamo a diverse violazioni di legge, la società reclamante reitera le doglianze già per intero espresse con il primo motivo, aggiungendo altre circostanze di cui non si sarebbe adeguatamente tenuto conto per poter determinare in minor misura le sanzioni inflitte. Le dette ulteriori doglianze possono ritenersi per intero assorbite da quanto innanzi argomentato relativamente al primo motivo di gravame. Qualsiasi circostanza attenuante pretesa si infrange sulla considerazione che la pena inflitta può apparire già di per sé sufficientemente tenue in relazione alla gravità dei fatti e ciò anche a voler tacere le specifiche circostanze aggravanti ricorrenti nella fattispecie.

IN ORDINE AL TERZO MOTIVO DI RECLAMO

In disparte la considerazione che, prevedendo la norma di cui all'art. 11, comma 3, C.G.S. che "in caso di fatti particolarmente gravi" alla società responsabile per fatti violenti in occasione della gara da propri "sostenitori" "è inflitta inoltre la squalifica del campo", si può pervenire alla conclusione dell'applicabilità della sanzione aggiuntiva immediatamente inferiore alla squalifica del campo (ovvero l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S. considerando il principio secondo cui il più contiene il meno e che tale misura affittiva viene ad essere collocata dall'ordinamento sportivo di settore in una posizione intermedia tra l'ammenda (applicabile nei casi ordinari) ed appunto la squalifica del campo (applicabile in caso di recidiva o di fatti particolarmente gravi), rileva che l'esame dello specifico motivo può ritenersi precluso dall'esistenza di un giudicato interno.

Ed invero, pur avendo richiesto l'odierna reclamante, innanzi alla Commissione Disciplinare, l'eliminazione della sanzione accessoria dell'obbligo di disputare la gara a porte chiuse, nessuna motivazione in punto di diritto e di legittimità è stata avanzata al riguardo. Orbene il gravame può sussistere non come domanda in sé, diretta a riformare una pronuncia sfavorevole o un capo della stessa, ma in quanto si indichi il motivo di doglianza, ovvero la critica che si vuole portare alla decisione impugnata, con la conseguenza che le domande nuove, dedotte per la prima volta in ultimo grado, sono inammissibili (si veda, in proposito il chiaro dettato dell'art. 33, comma 4, C.G.S.). Nel pregresso grado di giudizio, al di là della mera richiesta inserita nelle conclusioni, non una sola parola è stata spesa per illustrare il motivo di doglianza in relazione alla pena accessoria ed in siffatta situazione l'appello deve ritenere, sul punto specifico, come non proposto, tenendo conto anche dell'espresso disposto dell'art.29 comma 5 prima parte C.G.S., a fronte del quale "*tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere motivati*".

Con il reclamo innanzi a questa Commissione d'Appello Federale, in effetti la società Calcio Catania S.p.A. ha proposto uno specifico e dettagliato motivo in relazione alla presunta inapplicabilità della pena accessoria delle c.d. "porte chiuse", ma lo stesso non può essere esaminato perché, non avendo costituito motivo di appello, si appalesa davanti al Giudice di ultima istanza come domanda nuova, espressamente preclusa dal citato disposto dell'art.33, comma 4, C.G.S.

E' noto, del resto, che con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità processuali relative ai precedenti gradi di giudizio (art.33, comma 6, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Deroma Avv. Serapio, Barengi Prof. Andrea, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

6. RECLAMO POL. QUARTIERE CAMPO DELL'ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. QUARTIERE CAMPO DELL'ORO/CIVITAVECCHIA SAN GORDIANO DEL 17.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 25.1.2007)

La Polisportiva Quartiere Campo dell'oro ha impugnato in questa sede la decisione in epigrafe deducendo quanto appresso.

A seguito di violente proteste e minacce per un calcio di rigore concesso alla odierna reclamante, l'arbitro sospendeva l'incontro; con decisione del 21.12.2006 (Com. Uff. n. 19) il Giudice Sportivo infliggeva, quindi, alla Civitavecchia S. Gordiano la sconfitta per 0-3, con inibizione del dirigente accompagnatore e la squalifica dell'allenatore e del calciatore De Michelis.

Tale decisione veniva impugnata dalla S. Gordiano dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico che con delibera del 25.1.2007 (Com. Uff. n. 32) la riformava parzialmente riducendo la sanzione inflitta alla S. Gordiano in particolare quanto alla sconfitta, ordinando invece la ripetizione della gara, e riducendo altresì l'inibizione e le squalifiche precedentemente decretate nei confronti del dirigente, tecnico e calciatore.

Ricorre a questa C.A.F. la Polisportiva Quartiere Campo dell'oro lamentando di non aver ricevuto notificazione del ricorso presentato dalla controparte al Giudice Sportivo di 2° Grado, dinanzi al quale, quindi, non aveva potuto spiegare le proprie difese.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La C.A.F. osserva come risulta in atti che il reclamo dinanzi al Giudice di 2° Grado è stato indirizzato dalla Civitavecchia S. Gordiano alla controparte nell'indirizzo di L.go Martiri di Via Fani a Civitavecchia e quindi ad un recapito postale diverso da quello dichiarato dalla società all'atto dell'iscrizione, dove andava invece recapitata la corrispondenza volta a costituire regolarmente il contraddittorio; né risulta fornita la prova, da parte della Civitavecchia S. Gordiano, dell'effettiva ricezione da parte della odierna ricorrente del reclamo inoltrato al Giudice di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Quartiere Campo dell'Oro di Civitavecchia (Roma), annulla la decisione di 2° grado impugnata ripristinando il giudicato di 1° grado.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO A.S.D. QUARTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPRI/QUARTO DEL 9.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 del 1.2.2007)

La A.S.D. Quarto ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Lega Nazionale Dilettanti del 29.1.2007, che in merito al mancato svolgimento della gara Capri S.S.D.A/A.S.D. Quarto del 9.12.2006, a causa della assenza della squadra ospitante, accogliendo il ricorso proposto dalla società Capri contro la pronuncia del Giudice Sportivo di prima istanza che aveva inflitto alla società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara, dell'ammenda di € 250,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, in riforma della decisione impugnata ha disposto la rifissazione della gara non disputata il 9.12.2006.

Il ricorso della A.S. Quarto è inammissibile.

La Commissione Disciplinare ha ritenuto che gli eventi meteo-marini del giorno 9.12.2006 hanno determinato l'impossibilità oggettiva della squadra Capri S.S.D.A. di raggiungere l'isola di Capri per causa di forza maggiore e quindi la sussistenza della esimente prevista dall'art. 55 comma 1 N.O.I.F. per la mancata partecipazione alla gara.

La ricorrente, a questo proposito denuncia la erronea e inconferente applicazione della prefata norma di cui all'art. 55 N.O.I.F., dal momento che nella condotta della società ospitante doveva ravvisarsi una rinuncia alla gara ai sensi dell'art. 53 N.O.I.F., con tutte le conseguenze disciplinari a ciò connesse non vertendosi in ipotesi di forza maggiore.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa, in quanto la mancata partecipazione alla gara disciplinata dall'art. 55 N.O.I.F., costituisce una fattispecie normativa autonoma e diversa da quella della rinuncia alla gara prevista dal precedente art. 53.

L'art. 55 infatti, equipara la mancata presenza in campo della squadra soltanto in via presuntiva (sono considerate rinunciarie alla gara) alla ipotesi della rinuncia alla disputa della gara e per tale motivo rinvia *quoad poenam* all'art. 53, ma trattandosi di una mera presunzione di rinuncia consente la prova contraria della sussistenza di una causa di forza maggiore.

Ne consegue pertanto che poichè a norma del secondo comma dell'art. 55 l'accertamento della sussistenza di una causa di forza maggiore così come richiesto dalla società Capri compete alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza, contro tale declaratoria, resta precluso ogni altro mezzo di impugnazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Quarto di Quarto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007)

L'A.S.D. Atletico Colli Albani presentava reclamo in merito alla partita disputata il 3.12.2006 tra la S.S. San Giovanni e l'A.S.D. Atletico Colli Albani, a motivo del fatto che la società San Giovanni aveva schierato il calciatore Danilo D'Innocenti tesserato con la S.S.D. Monteporzio sotto la falsa veste del calciatore Giuliano Panzironi inserito nella lista ufficiale con il numero 9.

La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la posizione irregolare del calciatore D'Innocenti che fraudolentemente aveva sostituito il calciatore Panzironi, accoglieva il reclamo comminando alla S.S. San Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di €400,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, nonchè l'inibizione al dirigente accompagnatore per anni uno.

Al calciatore Danilo D'Innocenti, considerata la recidiva specifica infrannuale la squalifica sino al 14.3.2010 ed al calciatore Giuliano Panzironi la squalifica per anni uno.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa C.A.F. la S.S. San Giovanni con atto sottoscritto da Sergio Auciello nella qualità di presidente della società.

L'appello della S.S. San Giovanni, sottoscritto da Sergio Auciello nella qualità di presidente della società, nonostante l'inibizione inflittagli dalla Commissione Disciplinare con la decisione oggetto del reclamo, deve essere dichiarato inammissibile.

La inibizione del presidente in carica comporta di conseguenza la sua incapacità temporanea a rappresentare la società nell'ambito federale, art.14 comma 1 lett.e).C.G.S., di guisa che in tale contesto la società deve essere necessariamente rappresentata da altro dirigente munito del potere di rappresentanza.

Pertanto l'appello della S.S. San Giovanni sottoscritto da soggetto privo della capacità di rappresentarla è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da soggetto inibito, il reclamo come sopra proposto dalla S.S. San Giovanni di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL

**CALCIATORE DAVID TREZEGUET SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 31 A3)
C.G.S DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 15.3.2007)

Con preannuncio a mezzo fax del 15.3.2007 la società Juventus F.C. S.p.A. ricorre avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che ha confermato la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore David Trezeguet, a seguito di segnalazione, ex art. 31 lett. a) C.G.S., del Procuratore Federale, perchè lo stesso “colpiva con una gomitata al volto il calciatore Santacroce del Brescia” nel corso della gara Brescia-Juventus del 10.3.2007.

La reclamante, a sostegno del gravame, nei motivi proposti, lamenta:

a) erronea applicazione normativa dell’art. 31 lett. a) C.G.S.;

reiterando i motivi già esposti in sede di reclamo alla Commissione Disciplinare, sostiene che il direttore di gara e l’assistente avrebbero osservato lo svolgimento dell’azione incriminata e di conseguenza desume la non applicabilità della c.d. “prova televisiva”. A sostegno di ciò fornisce un “fermo immagine” del giornale Tuttosport, che però a giudizio della C.A.F. non può superare le dichiarazioni già rese al riguardo dagli ufficiali di gara;

b) contraddittoria motivazione ed erronea applicazione dell’art. 14.2 bis lett. b) C.G.S.;

l’asserita assenza di volontarietà nel colpire con il gomito alzato l’avversario al volto, legata alla motivazione della concitazione dell’azione di gioco ed alla istintività del gesto teso al solo divincolarsi, non è riproponibile in quanto eventualmente attinente all’esame di merito della C.A.F. e pertanto escluso ex lege;

c) mancata applicazione dell’attenuante della provocazione;

infine, la richiesta riduzione della sanzione, fondata sulla presunta “reazione alla provocazione”, a giudizio di questa Commissione, non è accoglibile perché non de-qualifica il gesto violento del Trezeguet che, come tale è normativamente sanzionato come dai precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 20 Marzo 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli